



# COMUNE DI GEROCARNE

89831 (Provincia di Vibo Valentia)

Piazza Papa Giovanni Paolo II n.3 - Tel. n 0963/356100 Fax n. 0963/356487

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

<b>Originale</b>	
<b>N. ro 134 del 25/10/2024</b>	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione Diritti di Rogito al Dott. Luciano Pittelli – Segretario Comunale del Comune di Gerocarne.

L'anno 2024, il giorno venticinque del mese di ottobre, l'Ing. Fausto Contartese in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico ha adottato la seguente determinazione

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

Adotta la seguente determinazione:

**ACCERTATA** la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio attribuiti per la gestione del servizio;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTI** i vigenti Regolamenti Comunali dei contratti e di contabilità;

**VISTO** l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** l'articolo 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**VISTA** la deliberazione della Corte dei Conti n. 18/2018 - sezione autonomie;

**ATTESO** che la presente, comportando impegno spesa, sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183, comma 9, del Decreto legislativo 18.08.2000, n.267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

**EVIDENZIATO**, che la presente, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

**Premesso che:**

l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

**Considerato** che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti: una prima tesi, espressa dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui “ alla luce della previsione di cui all’articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali;

un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, ( Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016 Tribunale di Bergamo n. 762 del 29/09/2016, Tribunale di Brescia n. 75 del 19/01/2017, Tribunale di Verona – Sez. Lavoro- n. 23 del 26/01/2017, Tribunale di Monza- Sez. Lavoro- n. 46 del 31/01/2017, Tribunale di Treviso su ricorso collettivo – Sezione Lavoro – n. 121 del 1 marzo 2018) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

**Ritenuto** che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che:

*“ La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente”...Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica”.*

**Considerato** che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando al Segretario la richiesta di liquidazione avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali;

**Ritenuto** per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Gerocarne, al Segretario comunale Dott. Luciano Pittelli, nel limite massimo di un quinto dello stipendio annuo in godimento;

**Rilevato** che nel Comune di Gerocarne, ove il segretario presta servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, e verificato altresì che l'importo dei diritti di rogito da liquidare, non eccede la misura di un quinto dello stipendio annuo di godimento del Segretario comunale;

**Dato atto** che nel periodo che qui rileva, sono stati incassati complessivamente €. 959,81 per diritti di rogito, per come appresso specificato:

- Contratto rep. n. 1 del 16.10.2024;
- oggetto del contratto **“CONTRATTO D'APPALTO: Bando di gara n. 44/2024 - COMPLETAMENTO STRADE “FAGO-COMUNELLA-ARIOLA” 1° LOTTO (ANNUALITÀ 2024) - Importo complessivo € 250.000,00”;**
- Contratto stipulato con la società CO.S.EDIL S.R.L. con sede legale in Via Francesco Acri n. 30, - 88100 Catanzaro (CZ) - P.iva 02281070793 - Cod. Fiscale 02281070793;
- Diritti di rogito €.959,81;

**Ritenuto** di dover impegnare e liquidare il dovuto, ai sensi dell'art. 183 c. 2 lettera c) del D.lgs. 267/00;

**Ritenuto** di dovere acquisire l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00 dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

### DETERMINA

1. Per i motivi esposti in premessa, di prendere atto che nel periodo dal 07/02/2024 al 16/10/2024 il Comune di Gerocarne ha riscosso, quali diritti di rogito, la complessiva somma di € 959,81;
2. di dare atto che, in base ai calcoli effettuati, la somma di € 959,81 onnicomprensiva di contributi ed IRAP può essere liquidata al Segretario comunale Dott. Luciano Pittelli;
3. di impegnare la somma di € 959,81 onnicomprensiva di contributi ed IRAP sul cap.68 bilancio 2024 - di competenza di questo servizio;
4. di liquidare, alla luce delle osservazioni formulate in premessa, la somma di € 959,81 onnicomprensiva di contributi ed IRAP per diritti di rogito - a favore del Segretario Comunale -Dott. Luciano Pittelli;
5. Di dichiarare di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di dichiarare l'insussistenza di profili di incompatibilità ovvero di conflitto di interesse anche soltanto potenziali in capo al Responsabile del Procedimento atteso che è fatto obbligo a ciascun dipendente evidenziarne la sussistenza nei casi in cui la stessa dovesse essere ravvisata in relazione allo specifico procedimento;
6. di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*Ing. Fausto Contartese*

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 e si attesta la regolarità e correttezza dell'azione Amministrativa.



**RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
Ing. Fausto Contartese



**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**



**Responsabile del Servizio Finanziario**

Dott. Bruno LARIA

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap.	Esercizio
1225	30/10/2024	05090001	68	2024



**Responsabile del Servizio Finanziario**

Dott. Bruno LARIA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del

Comune al N° 579 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

li 5/11/2024

L'Addetto alla Pubblicazione

M. Domènica Lopresti